



IL FUNZIONARIO
Carlo Rosario Vessicelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

Reg. II 02-07-2019 al
n. 1871
Liquidazione Reg. €
Reg. €
Bollo €
Sanz. € ESENTE
Int. €

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominato

"AMICI DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI S. FRANCESCO D'ASSISI IN SCHIVENOGLIA" - ODV

Art.1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Schivenoglia l'organizzazione di volontariato denominata "Amici della Chiesa Parrocchiale di S. Francesco D'Assisi in Schivenoglia", di seguito chiamata associazione.
2. L'associazione ha sede legale in Via Matteotti 33, nel Comune di Schivenoglia.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica dello statuto, tuttavia è obbligo darne comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti D.Lgs. n. 117/2017, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione e vincola al la sua osservanza gli aderenti alla associazione stessa.

Art. 3 - Finalità, obiettivi ed attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare l'associazione si propone di migliorare la qualità della vita della cittadinanza di Schivenoglia e tutelare il patrimonio

storico artistico del suo territorio.

2. A tal fine verranno esercitate le seguenti attività di interesse generale:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
 - d. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - e. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del D.Lgs. 117/2017;
3. Per perseguire tale finalità, l'associazione si propone di:
 - a. conservare, restaurare e valorizzare il patrimonio artistico e monumentale locale;
 - b. favorire lo studio, l'approfondimento, e la diffusione della storia del

- paese;
- c. sostenere persone e famiglie bisognose *e/o* in difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro in collaborazione con le istituzioni pubbliche e religiose esistenti nel paese.
4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.
5. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
6. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
7. L'associazione opera nel territorio della provincia di Mantova.

Art. 4 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di

solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla assemblea nella prima riunione utile.

3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

2. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri

3. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali gli altri libri sociali.

4. Gli aderenti all'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

5. Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di

consultare i verbali e gli altri libri sociali

6. Gli aderenti all'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione.

2. L'aderente all'associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 7 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione (v. art.11 e 20). Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

5. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta.

6. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera Visione di tutti i soci.

Art. 9 - Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e

sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua

- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
 - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 10 - Convocazione

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno:
 - entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta l'anno precedente;
 - entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo, corredato dall'indicazione dell'ammontare della quota sociale annua, e del programma di attività previste per l'anno successivo.
2. In altri casi per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
3. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci.
4. È consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio.
5. L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'associazione.
6. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza, in prima convocazione dei 2/3 dei soci, o in seconda convocazione, qualora la prima non raggiunga il quorum stabilito dal presente articolo, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera inoltre lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti e svolgono il loro mandato gratuitamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

4. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
5. Il Consiglio Direttivo:
- amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'associazione secondo quanto stabilito nel comma seguente del presente articolo;
 - propone all'Assemblea ordinaria l'ammissione di nuovi soci;
 - propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte all'anno:
- entro il mese di gennaio per predisporre il calendario e affrontare gli aspetti organizzativi delle attività volte al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei soci durante la riunione di approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività;
 - entro il mese di marzo per la predisposizione della bozza di bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta da sottoporre alla successiva Assemblea di aprile;
 - entro il mese di giugno per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale;
 - entro il mese di settembre per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale;
 - entro il mese di novembre per predisporre la bozza del bilancio preventivo ed elaborare una proposta di programma di attività da sottoporre alla successiva Assemblea di dicembre.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo.

5. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea ordinaria.

6. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle. Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione restando azionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.
8. Il Segretario gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art.13 bis – Organo di Controllo e revisione legale

1. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. N. 117/2017 che ne disciplina la composizione e le funzioni.
2. L'organo di controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. La nomina del Revisore Legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. N. 117/2017.

Art. 14 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - contributi degli aderenti *e/o* di privati;
 - contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. 117/2017.

2. La quota sociale, se dovuta, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 15 - I beni

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede della organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.17 - Proventi derivanti da attività marginali

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono

inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

2. L'assemblea delibera circa l'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in Armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi del D.Lgs. 117/2017-

Art. 18 - Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente

statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 19 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione. Sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale legale rappresentante della stessa.

2. Copia di ogni convenzione è custodita dal Presidente presso la sede dell'organizzazione.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il Voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.